Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
DIQPAI
DGIPPICA – DPP III (ex IPPICA I)

A

ALLEVATORI DI CAVALLI
DELLE RAZZE ORIENTALE,
ANGLO-ARABO E SELLA ITALIANO

AIA

CAVALLI DI ITALIA

ANACSI

ANACAAD

ANICO

SOCIETÀ DI CORSE

mediante pubblicazione sul sito web MASAF

Oggetto: adempimenti da parte degli allevatori, delle stazioni di inseminazione e dei proprietari **anno 2024** per i cavalli delle razze Orientale, Anglo-Arabo e Sella italiano

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito, per brevità, MASAF) procede all'iscrizione dei puledri ai Libri genealogici citati nell'oggetto e al rilascio del documento di identificazione (passaporto) quale Ente selezionatore autorizzato alla tenuta del Libro genealogico, ai sensi dell'art. 4 lettera b) della vigente normativa di cui al Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute di concerto con il MiPAAF "Gestione e funzionamento dell'anagrafe", con cui la competenza sull'anagrafe degli equidi è passata a detto Ministero.

PARAGRAFO I - ADEMPIMENTI PULEDRI NATI NEL 2024 (Libro I Orientale - Libro II Anglo Arabo – Libro III Sella Italiano)

1) ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'ALLEVATORE PER L'INSERIMENTO ON LINE DELLA DENUNCIA DI NASCITA

Come già disposto e reso noto con la circolare numero 681715 del 12/12/2023, **le denunce di nascita devono essere comunicate mediante inserimento da parte degli stessi allevatori esclusivamente utilizzando la procedura on line disponibile** sul Portale SIAN "Operatori ippici".

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

Come noto, sul sito istituzionale del MASAF sono pubblicate le istruzioni per accreditarsi al SIAN "Operatori ippici" (nel caso in cui non si sia ancora accreditati) e per l'inserimento delle denunce di nascita on line.

Al Portale si accede con lo SPID o con la Carta d'Identità Elettronica (CIE) oppure con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il versamento dell'importo dovuto avviene on line mediante PAGOPA.

In caso di persone giuridiche la procedura può essere avviata solo dal legale rappresentante che deve accedere al sistema tramite SPID utilizzando le proprie credenziali.

L'allevatore deve attenersi alle istruzioni inerenti alle modalità operative per l'inserimento delle denunce di nascita.

Si precisa che dette istruzioni sono consultabili direttamente anche sulla stessa procedura di gestione on line.

In caso di mal funzionamento del sistema è necessario contattare il servizio di assistenza tecnica, istituto dal MASAF, a cui gli utenti possono rivolgersi tramite:

- casella mail assistenzaippica@l3-sian.it
- il seguente numero telefonico dedicato: 06.45444573

oppure farsi supportare dalle **Associazioni Interregionali e Regionali Allevatori, Federazioni Provinciali Allevatori delle province di Bolzano e Trento, in forza della convenzione stipulata tra il Ministero e l'Associazione Italiana Allevatori.**

L'allevatore deve:

a) essere iscritto all'Albo allevatori di cui all'art. 8 del Disciplinare del Libro genealogico.

   Gli allevatori che denunciano per la prima volta la nascita di un puledro devono, pertanto, procedere all'iscrizione mediante la procedura on line su "Operatori Ippici" dal menù "Cavalli-allevatori";

b) accertarsi prima dell'accoppiamento che stallone e fattrice siano già iscritti come riproduttori;

c) se l'allevatore è un soggetto estero dovrà essere titolare di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e di un domicilio fiscale in Italia;

d) conservare l'originale del CIF che già dal 2023 non deve più essere inviato in originale dall'allevatore, ma inserito sulla procedura on line al momento dell'inserimento della denuncia di nascita.

DENUNCIA DI NASCITA

Si riepilogano di seguito i termini di adempimento, precisando che il versamento degli importi deve essere effettuato sulla procedura on line tramite PAGOPA.

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

Si premette che:

1. **tenuto conto della gestione dei dati in BDN, è necessario indicare sulla maschera di gestione on line della denuncia di nascita l'ubicazione della fattrice e del puledro alla nascita nonché l'ubicazione dove deve essere effettuata la visita identificativa del puledro sotto la madre.**

L'ubicazione del puledro alla nascita deve coincidere a quella della fattrice presente in BDN al momento della nascita, si sottolinea che detta coincidenza è necessaria poiché consente l'allineamento e il trasferimento dei dati alla BDN e la successiva emissione del passaporto.

2. in caso di incrocio tra Sella Italiano o Sella straniero e Anglo-Arabo, il proprietario ha la facoltà di scegliere se iscrivere il puledro nel Libro genealogico dell'Anglo-Arabo ovvero del Sella Italiano. Pertanto, ove si scegliesse l'iscrizione nel Libro genealogico dell'Anglo-Arabo, dovrà essere valorizzata la casella A.A. Il puledro dovrà avere una percentuale di sangue arabo non inferiore al 12,50 % e almeno un'ascendente P.S.I., senza tali requisiti e ove l'accoppiamento consenta solo la razza Anglo-Arabo il puledro non potrà essere iscritto. Se non viene barrata detta casella, verrà attribuita automaticamente la razza Sella Italiano. Nel caso in cui la fattrice sia iscritta al registro supplementare e sia stata scelta la razza A.A. verrà attribuita automaticamente la razza S.I. poiché il registro supplementare non è attivo per il Libro genealogico dell'Anglo-Arabo.

   "*Dichiarazione di destinazione finale dell'equide",* ai sensi della normativa attualmente in vigore il cavallo, in assenza di dichiarazioni del proprietario, deve intendersi destinato alla produzione alimentare per il consumo umano ("D.P.A."). Pertanto, è previsto un solo campo nel quale potrà essere dichiarato se il cavallo è da considerarsi non destinato alla produzione alimentare per il consumo umano ("non D.P.A."). Nel caso di mancata compilazione del campo, il cavallo viene considerato "D.P.A."

   Al fine della valutazione della scelta da operare, che la Federazione italiana sport equestri (FISE) ha disposto che tutti gli equidi partecipanti agli sport equestri devono risultare non destinati alla produzione alimentare, pertanto, se i cavalli sono destinati a tale attività è consigliato di richiedere la registrazione del soggetto come NON DPA fin dalla nascita al fine di evitare successivi aggravi di istruttoria.

   La destinazione dell'equide a NON DPA è irreversibile.

   Si invita a prestare particolare attenzione ai seguenti termini poiché la data di presentazione della denuncia COINCIDE CON LA DATA DEL PAGAMENTO, con conseguente possibile applicazione di eventuali sanzioni in caso di ritardo nell'inserimento on line.

   a) <u>Per i puledri che nascono entro il 30 settembre</u>:

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

- ***denuncia inserita entro 30 giorni*** dalla nascita del puledro l'allevatore deve versare l'importo di € 96,00, per ogni puledro di cui si denuncia (mediante inserimento on line) la nascita e di cui si chiede l'identificazione;
- ***denuncia di nascita DOPO 30 GIORNI DALLA NASCITA*** l'allevatore deve versare l'importo onnicomprensivo di € 191,00, per ogni puledro di cui si denuncia (mediante inserimento on line) la nascita e di cui si chiede l'identificazione.

Si avvisa che se la denuncia viene inserita dopo 30 giorni, il puledro sarà **d'ufficio automaticamente destinato come NON DPA** dalla stessa procedura;

b) per i puledri che nascono dopo il 30 settembre:

- **la denuncia deve essere inserita on line entro 7 giorni dall'evento e non oltre le ore 24 del 31 dicembre dell'anno di nascita anche se la data dell'evento corrisponde al 31 dicembre;**
- **superato il termine di 7 giorni dovrà essere versato l'importo onnicomprensivo di € 191,00 e il puledro, anche se dichiarato come destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA), sarà d'ufficio registrato come NON DPA.**

Si precisa che **oltre il 31 dicembre la denuncia di nascita non può essere inserita on line né accettata in nessuna altra forma dal MASAF. L'allevatore dovrà rivolgersi per l'identificazione e il rilascio del passaporto ad uno degli organismi di rilascio di cui all'art. 4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute.**

Si precisa che le denunce di nascita dei puledri di razza Purosangue Orientale (PSO) sono esentate dal pagamento di oneri di istruttoria essendo tale razza considerata in "via di estinzione", a condizione che tali puledri non siano destinati al consumo umano. **Per i puledri destinati al consumo umano, invece, gli allevatori sono tenuti al versamento di € 96,00**.

EMBRYO-TRANSFER

Si rinvia alla normativa allegata (allegato n. 3).

Si precisa che nel caso di **EMBRYO-TRANSFER**, **l'allevatore** deve, contestualmente all'inserimento della denuncia on line, caricare a sistema in formato pdf il **Certificato di impianto embrionale (CIE).**

In caso di assenza del CIE il puledro non potrà essere identificato e, pertanto, la denuncia non potrà essere approvata dal competente Ufficio, rimanendo in stato sospeso.

In caso di cessione dell'embrione a terzi, sia nel caso che l'embrione venga espiantato sia nel caso in cui ciò non accada, il proprietario dell'embrione dovrà inviare l**a denuncia di nascita via PEC utilizzando il modello "Denuncia di nascita sella", poiché non essendo proprietari della fattrice non possono utilizzare la procedura on line.**

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

PRECISAZIONE SUL NOME DA ATTRIBUIRE AL PULEDRO:

Nella procedura per inserimento della denuncia di nascita prevista sulla piattaforma "Operatori Ippici" del MASAF, sono previsti gli appositi campi per le proposte del nome da assegnare al puledro. **Se si è già in possesso di una sigla (suffisso) la procedura lo propone.**

L'allevatore deve indicare sei nomi, al fine di poter consentire all'ufficio la scelta in presenza di nomi simili o uguali già registrati.

Nel caso in cui nessuno dei nomi indicati sia idoneo, si provvederà d'ufficio all'attribuzione del nome al cavallo.

Per l'attribuzione del nome ai cavalli nati in Italia valgono le seguenti disposizioni:

a) il nome del puledro non può superare i 18 caratteri (compresi gli eventuali spazi vuoti tra una parola e l'altra) con esclusione di quelli riferiti all'eventuale Affisso di cui è titolare l'allevatore medesimo. Se il nome deve contenere l'affisso non si possono superare i 30 caratteri complessivi.

b) Non possono essere attribuiti:

- nomi composti da più di 18 caratteri compresi linee e spazi;
- nomi di personalità, salva autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti, ovvero marchi registrati;
- nomi somiglianti o identici per ortografia o pronuncia ad altri già registrati;
- iniziali, segni di punteggiatura o numeri prima o dopo il nome;
- nomi composti di iniziali o cifre, o che inizino con segni diversi da una lettera;
- nomi accompagnati da un numero progressivo (in cifre o in lettere);
- nomi dei quali il senso, la pronuncia o l'ortografia possano essere ritenuti ingiuriosi od osceni;
- si precisa che dopo il nome non possono essere presenti preposizioni come "***de***", "***di***", "***del***", "***della***", "***delle***" etc. seguite dalla denominazione del luogo dell'allevamento o da nomi propri o di fantasia o da un affisso estero o da qualsiasi altra indicazione che non sia un affisso già concesso. Sono ammessi solo nomi che pur contenendo una preposizione hanno un senso compiuto o sono modi di dire. Ad esempio, **possono essere accettati**: Asso di cuori, Colpo di Lancia, Canto delle sirene, Golfo di Taranto, mentre **non possono essere accettati,** ad esempio: Bella di Maria Rossi, Oceano di Pisa, Bella dell'Uliveto;
- nel caso in cui l'allevatore inserisca dopo il nome prescelto un aggettivo o un sostantivo, tale scelta potrà essere autorizzata solo una volta e non può essere ripetuta nel nome dei successivi puledri allevati dallo stesso allevatore.

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

2) ADEMPIMENTI DELL'ALLEVATORE PER L'IDENTIFICAZIONE DEI PULEDRI:

L'allevatore deve:

a) far sottoporre il puledro ad identificazione sotto la madre, inserimento del microchip e prelievo del campione biologico da parte del veterinario incaricato dal MASAF.

b) Si coglie l'occasione per ricordare che, nel caso in cui la fattrice sia sprovvista del passaporto, l'allevatore deve fare richiesta del duplicato al MASAF al fine di regolarizzare la propria posizione ai sensi della normativa di riferimento. **Il puledro non potrà essere identificato in assenza del passaporto della fattrice**.

c) Al fine di evitare ritardi e/o disorganizzazione nell'effettuazione della visita identificativa, l'allevatore deve contattare il veterinario, il cui nominativo è riportato nell'elenco dei veterinari competenti per territorio nominati con decreto direttoriale del MASAF pubblicato sul sito istituzionale.

   Si avvisa che, nel caso in cui la mancata visita sia dipesa dall'allevatore, la spesa relativa alla successiva visita identificativa da parte del veterinario sarà a carico dell'allevatore, poiché si renderà necessario uno specifico ulteriore incarico al veterinario per l'effettuazione dell'identificazione (al di fuori delle visite disposte all'interno del controllo produzione) e, quindi, dovrà essere versato un ulteriore importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di iscrizione del puledro. **In questo caso il versamento deve avvenire mediante bonifico.**

d) Far trovare la fattrice e il relativo puledro, già incapezzati e puliti, in un box idoneo, possibilmente ubicato al coperto, all'interno di una scuderia o di un capannone dotato di adeguata illuminazione, esibire obbligatoriamente il passaporto della fattrice, prevedere la presenza del personale necessario alle operazioni di contenimento della fattrice e del puledro;

e) trattandosi di un intervento che può comportare un rischio, seppur minimo, di infezione o infiammazione, si raccomanda, onde poter rispettare le più elementari norme di disinfezione ed asepsi, di provvedere ad una adeguata pulizia dei soggetti e dei luoghi in cui gli stessi sono alloggiati.

I puledri devono essere identificati, ai sensi della normativa di riferimento, entro 12 mesi dalla nascita. Si precisa che al fine di velocizzare il completamento della necessaria istruttoria è opportuno, comunque, che la maggior parte dell'attività identificativa possa essere effettuata dai veterinari entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro.

In assenza delle condizioni predette, gli incaricati non procedono alla visita identificativa per l'iscrizione del puledro.

Il MASAF declina ogni responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni derivanti ai soggetti e/o a terzi dalle operazioni in dipendenza connesse e conseguenti agli interventi di cui sopra.

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

Si ribadisce che l'iscrizione del puledro ai Libri genealogici di riferimento e la relativa emissione del passaporto non possono avvenire se il puledro non è stato identificato, è privo di microchip, non è stata completata la documentazione prevista e non è stata comunicata dal laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che accerti la corretta genealogia.

3) CONTROLLI DI IDENTITÀ PER L'ISCRIZIONE DEI PULEDRI NEL LIBRO GENEALOGICO

Il MASAF provvede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico e all'emissione del passaporto solo a seguito dell'invio di tutta la documentazione necessaria e dell'accertamento della genealogia del puledro mediante diagnosi del DNA.

Al riguardo si fa presente che:

a) non possono essere iscritti al Libro genealogico i puledri per i quali i relativi genitori siano deceduti senza il deposito del DNA ovvero nel caso in cui agli stessi non possa essere effettuato il prelievo del campione biologico perché non reperibili e, comunque, in tutti i casi in cui manchi il DNA anche di uno solo dei genitori;

b) nel caso in cui il laboratorio incaricato comunichi l'incompatibilità con uno o con entrambi i genitori dichiarati dall'allevatore nella denuncia di nascita ed indicati sul C.I.F., verrà inviato un avviso all'allevatore che potrà chiedere, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'incompatibilità da parte del Ministero l'effettuazione di verifiche per accertare l'identità del puledro.

Nel caso in cui si renda necessario procedere ad un nuovo prelievo di campione biologico e/o al confronto del genotipo del puledro con il DNA di differenti riproduttori è previsto, al fine dell'esecuzione delle analisi di cui sopra il versamento dei seguenti importi, come disposto con decreto direttoriale inerente agli importi dovuti.

I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario intestato al Tesoro dello stato IBAN *IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00,* con la chiara indicazione della causale:

- **€ 96,00** per la ripetizione del prelievo del campione biologico al puledro;
- **€ 96,00** per eseguire il confronto con il DNA di uno o di due differenti riproduttori indicati dall'allevatore ad esclusione dei casi di doppia copertura/inseminazione;
- **ulteriori € 96,00** per ciascuno dei confronti successivi eventualmente richiesti dall'allevatore, fermo restando **che ha a disposizione un periodo massimo di sei mesi per chiedere ulteriori comparazioni con altri riproduttori**.

Al termine del periodo massimo di sei mesi o nel caso di rinuncia all'iscrizione da parte del proprietario prima della decorrenza di sei mesi, senza che sia stato trovato il genitore compatibile, il procedimento sarà definitivamente concluso dal MASAF.

L'allevatore dovrà rivolgersi per il rilascio del relativo passaporto ad uno degli organismi di cui all'art.4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute, tra cui l'AIA.

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

Successivamente all'età di 3 anni potrà richiedere al MASAF l'iscrizione del cavallo al Registro Supplementare (paragrafo IV).

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AI LIBRI

A norma di quanto previsto dall'art. 10 del Disciplinare, possono essere iscritti al Registro Puledri soltanto i puledri figli di genitori entrambi iscritti nei rispettivi Libri genealogici.

Per l'individuazione del pertinente Libro genealogico di iscrizione (Orientale, Anglo arabo, Sella italiano), i puledri dovranno provenire dagli incroci previsti dall'art. 7 del Disciplinare, indicati riassuntivamente nella "Tabella incroci ammessi" (Allegato n. 1).

I requisiti, che devono essere posseduti dai genitori al momento della nascita del puledro, sono i seguenti:

- *genitori italiani*: devono essere già iscritti al Registro principale (stalloni e fattrici) ovvero al Registro puledri dei Libri genealogici tenuti dal MASAF;
- *genitori stranieri*:

a) Libro I Cavallo Orientale: devono essere iscritti nei libri genealogici esteri dell'Orientale approvati dal MASAF;

b) Libro II Cavallo Anglo-Arabo: devono essere iscritti nei libri genealogici esteri approvati dalla Conferenza Internazionale dell'Anglo arabo. (C.I.A.A.);

c) Libro III Cavallo Sella Italiano: devono essere previamente approvati dal MASAF secondo le procedure indicate nel successivo paragrafo III.

CERTIFICATO DI MONTA ESTERO

Sono considerati italiani i soggetti nati in Italia da fattrici estere importate gravide (con *certificato di monta estero*), ovvero i soggetti nati all'estero e importati entro il 31 dicembre dell'anno di nascita (*con certificato di monta estero*). In tali casi è necessario che stallone e fattrice, se stranieri, siano previamente iscritti dal MASAF secondo le procedure indicate nel paragrafo III.

Inoltre, il puledro non deve essere stato iscritto in un Libro genealogico estero con attribuzione di UELN e/o rilascio di passaporto, né lo stesso deve essere stato marchiato.

La fattrice estera importata gravida, approvata dal MASAF dovrà essere identificata da un veterinario incaricato dal Ministero secondo quanto indicato nel già citato paragrafo III.

Fermo restando che gli allevatori devono effettuare direttamente, mediante l'apposita funzionalità della BDN, l'iscrizione in detta Banca dati dei cavalli importati o scambiati tra Paesi membri, rispettando le tempistiche previste dall'art. 15 del decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute per la registrazione di questa tipologia di informazione, si precisa quanto segue:

Per i puledri, nati all'estero e importati entro il 31 dicembre dell'anno di nascita sotto la madre, (che, come già detto, non devono essere stati iscritti ad un Libro genealogico estero e

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

non devono essere già in possesso di passaporto di altro Libro genealogico), la denuncia deve essere inviata mediante PEC e nell'oggetto deve essere indicato chiaramente "puledro nato all'estero". Se la denuncia viene inviata oltre 30 giorni dalla nascita dovrà essere versato l'importo aggiuntivo di € 95,00.

EMISSIONE DEL PASSAPORTO

Al termine dell'istruttoria il MASAF procede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo sella italiano, anglo-arabo o Orientale e all'emissione del passaporto.

Si precisa che, come previsto dalla normativa comunitaria e dal D.M. del Ministero della Salute 30 settembre 2021, il MASAF assegnerà il codice UELN al momento della prima identificazione del puledro. L'attribuzione del codice UELN dal 2023 non coincide più con l'iscrizione del puledro al Libro genealogico di riferimento, ma individua l'Organismo di rilascio che ha effettuato la prima identificazione del puledro.

Detto codice costituisce, inoltre, il riferimento univoco per il trasferimento dei dati in BDN e il riferimento per qualsiasi accesso alle basi dati informatizzate affinché il proprietario effettui gli adempimenti necessari sul sistema VETINFO.

L'iscrizione al Libro genealogico del cavallo sella italiano, anglo-arabo o orientale avverrà con il rilascio del passaporto previa attribuzione del relativo numero.

PARAGRAFO II - RICLASSIFICAZIONE EQUIDE (ex deposito tardivo per puledri nati dal 2014 al 2023)

Per i cavalli di età non superiore a 10 anni (nati dal **2014 al 2023**), iscritti all'Anagrafe degli equidi con rilascio del relativo passaporto (passaporto AIA), può essere chiesta la riclassificazione mediante iscrizione nel pertinente Libro genealogico (ex deposito tardivo).

Requisito essenziale per l'iscrizione è che l'equide sia nato da genitori risultanti entrambi già iscritti al Registro Principale o al Registro puledri del Libro genealogico di appartenenza nell'anno di nascita del cavallo oggetto della riclassificazione.

Non è consentita per la richiesta di riclassificazione la presentazione di un Certificato di Intervento Fecondativo estero e in caso di cavalli nati da riproduttori iscritti al libro genealogico incrociati in modo diverso da quelli previsti all'art. 7.

La richiesta di riclassificazione può essere presentata con le seguenti modalità:

1. mediante PEC con compilazione dell'apposito modello con apposta la marca da bollo da € 16,00 debitamente annullata, unitamente al file in formato pdf del Certificato Intervento Fecondativo, delle pagine 1, 3, della pagina della proprietà e della pagina del passaporto rilasciato dall'A.I.A. che riporta la destinazione finale ed alla quietanza del versamento dell'importo dovuto di € 325,00 (**se effettuato tramite l'home banking dovrà avere lo stato di eseguito**).

Il proprietario deve aver cura di concordare, al fine di evitare ritardi e/o disorganizzazione nell'effettuazione della visita identificativa, con il veterinario il cui nominativo è indicato

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

nella lettera di incarico, la data della stessa. **Si avvisa che, nel caso in cui il veterinario si rechi all'ubicazione indicata nel modello di richiesta e non trovi il cavallo poiché spostato ad altra ubicazione il proprietario dovrà versare l'ulteriore importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di riclassificazione.**

Il MASAF affiderà l'incarico ad un veterinario incaricato che provvederà alla identificazione, alla lettura del microchip impiantato dall'AIA e al prelievo di campione biologico per l'esame del DNA.

Si ricorda che la richiesta di riclassificazione non è consentita qualora l'accertamento dell'ascendenza non fosse possibile per la non disponibilità del DNA anche di uno solo dei genitori e l'Amministrazione non fosse già in possesso del relativo DNA.

Non verranno prese in considerazione istanze inviate a mezzo posta elettronica non certificata alle quali non verrà neanche inviata alcuna comunicazione di archiviazione.

Il nome verrà modificato d'ufficio se già presente nella banca dati MASAF.

Il passaporto AIA dovrà essere inviato al MASAF al termine dell'istruttoria.

PARAGRAFO III - NORMATIVA ISCRIZIONE AL REGISTRO PRINCIPALE

(*stalloni e fattrici)*

Maschi e Femmine - Norma generale

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Disciplinare del Libro Genealogico, i puledri maschi e femmine nati in Italia, regolarmente iscritti al Registro Puledri del Libro genealogico, possono essere adibiti a riproduttori a partire dall'età di 3 anni.

Gli stessi transitano nel Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato.

Per i nati dal 2025,i riproduttori stranieri devono essere iscritti presso questa Amministrazione entro e non oltre l'anno di monta/inseminazione della fattrice.

Soltanto in caso di fattrici importate gravide e prossime al parto, le domande di registrazione dei riproduttori potranno essere inviate contestualmente alla denuncia di nascita del puledro mediante PEC compilando l'apposito modello previsto per tali casi..

L'Allegato 1 *"Norme Tecniche dei Libri Genealogici"* (approvato con Decreto direttoriale n. 1510 del 08/01/2017) ha, inoltre, introdotto i criteri per l'inserimento dei riproduttori maschi e femmine di razza sella, sia italiani che stranieri, in classi di merito attraverso la valutazione di determinati requisiti o di performance sportive.

Iscrizione all'anagrafe equina fattrici e stalloni stranieri importati in Italia

I proprietari di stalloni e fattrici stranieri importati in Italia per l'iscrizione nei Libri genealogici dell'Orientale, dell'Anglo-Arabo e del Sella dovranno previamente registrare il passaporto dell'equino presso le A.R.A. territorialmente competente ai fini dell'iscrizione all'anagrafe equina.

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

A) LIBRO GENEALOGICO I: *CAVALLO ORIENTALE*

Cavalli nati in Italia

I puledri maschi e femmine provenienti dal Registro Puledri transitano nel Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato, senza necessità di essere sottoposti a visita morfologica od a prova di valutazione genetica in stazione.

Cavalli importati

Possono essere iscritti alla 2^ Sezione (Orientale) e 3^ Sezione (Derivato Orientale) i cavalli derivati dal purosangue Orientale con percentuale di sangue arabo rispettivamente del 75% e del 50%, già approvati riproduttori, provenienti da Libri Genealogici esteri riconosciuti con specifica disposizione della CTC. (vedi allegato n. 2 riportante i Libri genealogici esteri riconosciuti).

B) LIBRO GENEALOGICO II: *CAVALLO ANGLO ARABO*

Cavalli nati in Italia

I puledri maschi e femmine provenienti dal Registro Puledri transitano nel Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato, senza necessità di essere sottoposti a visita morfologica o a valutazione sanitaria.

Gli stalloni Anglo-Arabi che intendono incrociarsi con fattrici di razza sella italiana devono superare la visita sanitaria (modello 27) per essere autorizzati alla monta artificiale.

Cavalli importati

Requisiti per importazione riproduttori esteri maschi e femmine: sono iscritti al Registro Principale i cavalli provenienti da libri genealogici approvati dalla C.I.A.A. (Conference Internationale du cheval Anglo-Arabe), senza necessità di essere sottoposti a visita morfologica o a valutazione sanitaria. Gli stessi sono sottoposti a visita di identificazione, lettura/impianto microchip e prelievo biologico per esame DNA da effettuarsi secondo le modalità indicate al successivo punto.

Gli stalloni Anglo-Arabi che intendono incrociarsi con fattrici di razza sella devono superare una visita sanitaria per essere autorizzati alla monta artificiale, salvo che siano già approvati come stalloni all'estero.

Modalità di presentazione delle domande di iscrizione per riproduttori importati e per l'importazione del seme:

Il proprietario deve presentare al MASAF apposita richiesta, redatta utilizzando il Modello "Richiesta iscrizione stalloni/fattrici importati razza Anglo-Arabo e Orientale", su cui dovrà essere apposta Marca da bollo € 16,00. La richiesta deve essere e corredata dalla seguente documentazione:

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

• copia conforme all'originale del passaporto rilasciato da Stud Book riconosciuto dalla C.I.A.A.

• traduzione del passaporto con dichiarazione sostitutiva

• ricevuta del versamento della tassa di iscrizione di €. 96,00, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

L'Amministrazione provvederà a richiedere d'ufficio la scheda del DNA al Libro genealogico di provenienza

I cavalli che risultano in possesso dei requisiti prescritti verranno sottoposti a visita di identificazione, lettura/impianto microchip e prelievo di materiale biologico per esame DNA da parte di veterinario incaricato dal MASAF secondo le modalità successivamente indicate.

Riproduttori Puro Sangue Arabo

A seguito del D.M. n. 21636/2007 che ha affidato all'A.N.I.C.A. la tenuta del Libro genealogico del cavallo p.s.a., i riproduttori di razza purosangue arabo, destinati alla produzione del cavallo di razza Anglo-Arabo e Orientale, devono risultare iscritti al Repertorio Riproduttori dell'A.N.I.C.A. secondo la normativa dalla Associazione stessa approvata.

C) <u>LIBRO GENEALOGICO III: CAVALLO SELLA ITALIANO</u>

Cavalli nati in Italia*:*

I maschi provenienti dal Registro Puledri transitano nel Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato. Detti soggetti vengono iscritti nella classe C e sono autorizzati esclusivamente alla monta naturale.

Tale disposizione si applica anche ai riproduttori delle razze Purosangue Inglese e Anglo-Arabo che si incrociano per la produzione di cavalli di razza Sella.

I maschi che superano la visita sanitaria secondo il protocollo del Mod. 27 sono considerati idonei fisicamente e vengono iscritti nella classe B.

Per gli stalloni la visita sanitaria deve essere effettuata l'anno precedente a quello della messa in razza.

Gli esiti delle visite saranno comunicati con il seguente calendario:

1. per le domande pervenute entro il 31 marzo: la risposta verrà comunicata entro il 31 maggio

2. per le domande pervenute entro il 31 luglio: la risposta verrà comunicata entro il 31 ottobre

3. per le domande pervenute entro il 31 ottobre: la risposta verrà comunicata entro il 31 dicembre

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

I proprietari che intendono partecipare al test morfo-attitudinale devono presentare la domanda per la visita sanitaria obbligatoriamente entro il 31 marzo dell'anno di svolgimento del già menzionato test.

Qualora i cavalli siano in possesso dei requisiti sportivi previsti, il proprietario potrà richiedere la promozione in classe A tramite il Modello 30.

Le femmine provenienti dal Registro Puledri transitano nel Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato. Le stesse vengono iscritte nella classe Standard.

Le femmine che superano la visita sanitaria secondo il protocollo del Mod. 28 sono considerate idonee fisicamente e, se in possesso dei requisiti genetici previsti, vengono iscritte nella classe Top. Se solo in possesso dei requisiti genetici o sportivi previsti, possono essere iscritte su richiesta nelle classi Elite o Sport, tramite il Mod. 9 o 9 bis.

Riproduttori esteri maschi e femmine – *requisiti per l'importazione* nel Libro III Sella Italiano

Sono iscritti i cavalli provenienti da altri libri genealogici esteri riconosciuti dalla World Breeding Federation for Sport Horses (W.B.F.S.H.) (vedi allegato 2 ove sono indicati i Libri genealogici esteri riconosciuti) entro limiti fissati da programmi di incrocio approvati dalla Commissione Tecnica Centrale, e tenuto conto dei parametri selettivi in funzione degli obiettivi fissati. (Art. 7 Punto 1.3 del Disciplinare).

Maschi*:* i cavalli Sella esteri vengono iscritti al Registro Principale del III Libro (Sella italiano) ed inseriti nella relativa classe soltanto se in possesso dei requisiti previsti all'All. 1 "Norme Tecniche dei Disciplinari" approvate con Decreto direttoriale n. 1510 del 08/01/2019.

Femmine: le cavalle Sella estere potranno essere iscritte al Registro Principale ed inserite nella relativa classe solamente se in possesso dei requisiti previsti dalle "Norme Tecniche dei Disciplinari" approvate con Decreto direttoriale n. 1510 del 08/01/2019.

Modalità di presentazione delle domande di iscrizione per riproduttori importati (*maschi e femmine*).

Maschi*:* il proprietario deve richiedere l'iscrizione dello stallone importato mediante la presentazione del modello "Richiesta iscrizione alla classe A o B del Registro principale III Libro genealogico – Sella italiano" compilato e sottoscritto, con allegata la seguente documentazione:

- copia conforme all'originale del passaporto;
- traduzione dello stesso con dichiarazione sostitutiva;
- curriculum dal quale si evincano i requisiti stabiliti dalle Norme tecniche ai fini dell'inserimento del soggetto nella classe A, con relativa traduzione della documentazione eventualmente rilasciata da Stud Book esteri riconosciuti;

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

- *ricevuta versamento dello specifico importo previsto* da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

L'Amministrazione provvederà a richiedere d'ufficio la scheda del DNA al Libro genealogico di provenienza.

Femmine: il proprietario deve richiedere l'iscrizione della fattrice importata mediante la presentazione del modello "Richiesta iscrizione classe Top, Elite, Sport o Standard del

Registro Principale III Libro Genealogico – Sella Italiano – Femmine italiane o importate", con allegata la seguente documentazione:

• copia conforme all'originale del passaporto;

• traduzione dello stesso con dichiarazione sostitutiva;

• curriculum dal quale si evincano i requisiti stabiliti dalle Norme tecniche ai fini dell'inserimento del soggetto nelle classi di merito, con relativa traduzione della documentazione eventualmente rilasciata da Stud Book esteri riconosciuti;

• quietanza del versamento dello specifico importo previsto da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

L'Amministrazione provvederà a richiedere d'ufficio la scheda del DNA al Libro genealogico di provenienza

L'iscrizione delle fattrici importate, una volta accertato il possesso dei requisiti prescritti, in assenza di typing card estera è subordinata alla visita identificativa mediante lettura e prelievo campione biologico per l'esame del DNA da effettuarsi da parte di un veterinario incaricato del MASAF.

Le fattrici potranno essere visitate gratuitamente con il puledro in occasione della Campagna Controllo Produzione oppure sulla base di apposita richiesta, nel luogo di ubicazione della fattrice, mediante compilazione del modello n. 26. In questo secondo caso l'allevatore deve versare un ulteriore importo di € 96,00 dovuto quale onere di istruttoria.

Fattrici e Stalloni Puro Sangue Inglese

Le fattrici P.S.I. regolarmente iscritte nel Libro Genealogico del Puro Sangue Inglese, tenuto dal MASAF non devono essere sottoposte a visita per l'iscrizione al Registro fattrici del Libro Genealogico del cavallo da sella.

Gli stalloni p.s.i. regolarmente iscritti nel Libro Genealogico del purosangue inglese, tenuto dal MASAF devono essere sottoposti a visita sanitaria per l'autorizzazione alla monta artificiale se producono nel Libro Genealogico del cavallo da sella.

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

Femmine iscritte al Registro Supplementare

Ai sensi dell'art. 13 del vigente Disciplinare, può essere chiesta l'iscrizione al Registro Principale (Registro fattrici) delle cavalle iscritte nel Registro Supplementare, a condizione che abbiano maturato i requisiti genealogici consistenti nel raggiungimento della 3° generazione.

Tali cavalle per poter accedere al Registro principale, devono essere sottoposte a visita morfologica.

Il proprietario deve inviare le domande di iscrizione alla visita morfologica al MASAF, utilizzando il modello "Richiesta visita morfologica per iscrizione fattrice (per cavalle provenienti dal Registro supplementare con terza generazione", su cui dovrà essere apposta Marca da bollo € 16,00 e allegati:

a) copia del passaporto U.N.I.R.E./A.S.S.I./MiPAAF/MASAF;

b) copia versamento di € 128,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

Le suddette cavalle, ai fini della loro approvazione come Riproduttori, possono partecipare ad una sola Rassegna.

A norma di quanto previsto dall'art. 16 del Disciplinare del Libro Genealogico, l'esito della valutazione morfologica è inappellabile

Ai proprietari sarà rilasciata da parte dell'Esperto MASAF copia della scheda di valutazione. Per l'iscrizione occorre conseguire un punteggio non inferiore a 70 punti su 100.

La valutazione espressa sulla scheda non costituisce titolo o documento attestante l'iscrizione, né comporta di per sé l'automatica iscrizione al Registro Riproduttori.

L'iscrizione stessa sarà resa nota al proprietario, con comunicazione scritta del MASAF, che vi provvederà dopo i necessari accertamenti istruttori relativi alla documentazione depositata o acquisita d'ufficio, anche in ordine all'identità della cavalla.

Si precisa che le cavalle verranno sottoposte a visita morfologica da parte di Ispettore/Esperto dell'amministrazione in occasione delle tappe del circuito allevatoriale, il cui calendario viene pubblicato sul sito istituzionale

Riproduttori delle razze maremmana, persana e salernitana

I riproduttori di razza salernitana, persana e maremmana che intendono operare nel libro genealogico del cavallo da Sella Italiano devono essere iscritti nel rispettivo libro genealogico ed essere in possesso di almeno 3 generazioni dichiarate**.**

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

Autorizzazione alla inseminazione artificiale

I criteri e requisiti stabiliti dalle "Norme Tecniche di classificazione" per i soggetti maschi di razza Sella provenienti da Libri Genealogici esteri riconosciuti sono relativi anche all'utilizzo di tali soggetti in inseminazione artificiale.

Le domande di iscrizione al Registro Principale per i soggetti sella esteri residenti all'estero e dei quali si voglia *importare il seme* dovranno essere compilate sul modello "Richiesta iscrizione alla classe "…" del Registro principale III Libro genealogico – Sella italiano" e corredate dalla seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale del passaporto;

b) traduzione dello stesso mediante dichiarazione sostitutiva;

c) curriculum dal quale si evincano i requisiti stabiliti dalle Norme tecniche *(devono essere utilizzati i modelli 8/A, 8/B o 8/C a seconda della classe per cui si chiede l'iscrizione)* con relativa traduzione della documentazione rilasciata da Stud Book esteri riconosciuti;

d) ricevuta versamento dell'importo dovuto di € 160,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

L'Amministrazione provvederà a richiedere d'ufficio la scheda del DNA al Libro genealogico di provenienza.

Tutti gli stalloni già iscritti al Registro Principale e autorizzati alla monta in seme fresco o congelato entro il 12/06/08, sono autorizzati ad operare in inseminazione artificiale.

PARAGRAFO IV - ISCRIZIONE AL REGISTRO SUPPLEMENTARE

Il Registro Supplementare (già Registro di Produzione Comune) è attivo per il I Libro Genealogico – Cavallo Orientale e per il III Libro Genealogico - Sella italiano.

Tenuto conto che la normativa di riferimento per i cavalli prevede che tutti gli equidi debbano essere provvisti di un passaporto entro 12 mesi dalla nascita, il cavallo per il quale si chiede l'iscrizione al Registro supplementare deve già essere in possesso del passaporto rilasciato dall' AIA.

Non è consentita l'iscrizione al Registro supplementare per i soggetti in possesso di un Certificato Intervento Fecondativo (C.I.F.) estero.

Non è prevista l'iscrizione al Registro supplementare di razza cavalli Anglo arabo.

L'iscrizione al Registro supplementare del Sella Italiano è ammessa per i seguenti cavalli:

a) cavalli nati in Italia, di cui uno od entrambi i genitori non sono iscritti al Libro Genealogico;

b) cavalli che hanno chiesto l'iscrizione al Libro genealogico ma non sono stati iscritti al Registro puledri per motivi tecnico- regolamentari;

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

c) cavalli nati da riproduttori iscritti al libro genealogico incrociati in modo diverso da quelli previsti all'art. 7;

I cavalli devono essere sottoposti ad apposita visita da parte di un Esperto di razza del MASAF. con il compito di accertare che il soggetto sia in possesso dei requisiti di razza di cui alle norme tecniche di selezione. La visita, effettuata all'età minima di 36 mesi, viene effettuata nell'ambito del Circuito Allevatoriale. In tale occasione, si provvede anche alla visita identificativa, lettura del microchip impiantato dall'AIA e prelievo di materiale biologico per l'esame del DNA.

Le domande di partecipazione devono essere presentate mediante il modello n. 7 "*Richiesta iscrizione Registro supplementare senza genealogia*", allegando la documentazione ivi indicata ed il diritto di segreteria di €. 96,00. Se si chiede l'iscrizione con un genitore noto le domande di partecipazione devono essere presentate mediante il modello 7bis "*Richiesta iscrizione Registro supplementare con un genitore noto*", in questo caso l'allevatore deve versare l'importo di € 266.00 dovuto quale onere di istruttoria.

I cavalli verranno sottoposti a visita da parte di Ispettore/Esperto dell'amministrazione in occasione delle tappe del Circuito Allevatoriale, il cui calendario viene pubblicato sul sito istituzionale.

Vengono registrati alla nascita al Registro supplementare senza la visita morfologica i seguenti casi:

1. i puledri figli di femmine iscritte al Registro Supplementare (che quindi non abbiano ancora superato la visita morfologica per l'iscrizione al Registro Principale) e di stalloni (italiani o stranieri) iscritti secondo la normativa vigente. Per tali puledri saranno emessi passaporti di iscrizione al Registro Supplementare con l'indicazione della genealogia;

2. puledri figli di stalloni iscritti alla classe C);

3. puledri da iscrivere al Libro Genealogico del Sella Italiano figli di stalloni PSI e AA nati da monta artificiale che non abbiano superato la visita sanitaria.

Per i cavalli dei punti 1, 2, e 3 saranno emessi passaporti di iscrizione al Registro Supplementare con l'indicazione della genealogia.

Le femmine che maturino la III generazione potranno essere presentate alla *visita come fattrici* per il III Libro genealogico – Sella Italiano *(vedi paragrafo: "Femmine iscritte al Registro Supplementare")*

L'iscrizione al Registro supplementare del Cavallo Orientale è prevista solo per gli accoppiamenti non consentiti e verranno emessi d'ufficio un passaporto privo di genealogia e senza visita morfologica.

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

PARAGRAFO V - ACCERTAMENTO DEL DNA CAVALLI ISCRITTI AI LIBRI GENEALOGICI

Tutti i cavalli iscritti ai Libri Genealogici che intendano essere adibiti ad attività sportiva, allevatoriale o riproduttiva devono avere depositato il DNA.

A tal fine, i proprietari di cavalli sprovvisti del deposito della formula del DNA che intendano adibire il cavallo alle attività sopra indicate, devono richiedere immediatamente il deposito stesso inviando debitamente compilato e sottoscritto il modello "Richiesta analisi DNA cavalli iscritti al Libro genealogico", unitamente alla documentazione nello stesso indicata.

L'importo stabilito è di € 96,00 per ciascun cavallo, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

I cavalli per i quali non risulta eseguita l'analisi del DNA non potranno operare come riproduttori e gli eventuali loro prodotti non verranno registrati nel Libro Genealogico.

Non potranno, inoltre, partecipare a manifestazioni allevatoriali e competizioni sportive.

PARAGRAFO VI - PASSAGGI DI PROPRIETA E MODIFICHE DELLA TITOLARITA DEL CAVALLO - CESSIONE DELL'EMBRIONE

PASSAGGI DI PROPRIETÀ

Può legittimamente vendere un cavallo soltanto colui che risulta proprietario del soggetto nella banca dati del MASAF.

Ai sensi di quanto stabilito dal Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute e dall'art. 14 del Disciplinare, il proprietario cedente è tenuto a comunicare la vendita o la cessione entro sette giorni dall'evento al MASAF **utilizzando:**

- **l'apposita procedura on line prevista dal corrente anno sulla piattaforma Operatori Ippici del MASAF accedendo con lo SPID dal SIAN e attenendosi alle istruzioni pubblicate sulla procedura;**
- **presso le Società di corse.**

Il versamento dell'importo dovuto avviene on line mediante PAGOPA, nel caso in cui il passaggio di proprietà venga registrato presso una Ippodromo mediante bonifico.

Si ricorda che il versamento di € 54,00 non è dovuto per la registrazione dei passaggi di proprietà riguardanti i puledri di un anno (entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita), nonché le **fattrici e** gli **stalloni che abbiano almeno un puledro già iscritto ai rispettivi Libri genealogici alla data di decorrenza del passaggio di proprietà ~~indicata sul modello~~**.

Se la cessione non viene inserita on line prima della nascita del puledro la titolarità della fattrice decorrerà dalla data di inserimento e, conseguentemente, la qualifica di allevatore del puledro, fermo restando l'adempimento di tutto quanto sopra descritto,

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

sarà attribuita al soggetto risultante nella banca dati del MASAF proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro.

Non è ammessa, pertanto, alcuna retrodatazione dei passaggi di proprietà.

Si precisa che in caso di iscrizione alla lista pagamenti insoddisfatti non è possibile cedere la proprietà dei cavalli fino alla cancellazione dalla lista medesima. L'eventuale presentazione di un passaggio di proprietà di una fattrice, in corso di iscrizione del proprietario alla lista pagamenti insoddisfatti, non rende possibile la registrazione in banca dati del passaggio di proprietà. **In caso di successiva cancellazione dalla lista, la decorrenza della titolarità della fattrice a favore del nuovo acquirente potrà decorrere solo dalla data di cancellazione da detta lista del proprietario precedentemente iscritto. Non può, pertanto, prodursi alcun effetto retroattivo relativo alla decorrenza della proprietà del puledro e alla relativa qualifica di allevatore**. Anche in questo caso il puledro sarà registrato al titolo del proprietario della fattrice risultante tale nella banca dati del MASAF al momento della nascita.

Si ricorda, infine, che la mancata registrazione del passaggio di proprietà di un equide può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di riferimento e fa permanere in capo al proprietario risultante agli atti del MASAF, nonché in capo all'effettivo possessore dell'equide, la responsabilità del cavallo a fini amministrativi, fiscali e penali.

Se la vendita è comprensiva della cessione dei diritti allevatoriali deve essere valorizzato il campo "Cessione diritti allevatoriali".

La cessione dei diritti allevatoriali richiesta in un momento successivo alla vendita, deve essere inviata mediante PEC ed è dovuto il diritto di segreteria di € 22,00, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

I diritti allevatoriali possono essere ceduti soltanto all'acquirente del cavallo e non a un terzo soggetto.

Nel caso di acquirente non ancora registrato in banca dati occorre presentare:

- se persona fisica: Modello Unificato n. 2 "Iscrizione Albo allevatori;
- se persona giuridica (impresa individuale o società): Modello Unificato n. 2 "Iscrizione albo allevatori/proprietari" e Modello Unificato n. 3 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà per iscrizione alla Camera di commercio" se Associazione non tenuta alla iscrizione alla Camera di commercio: Modello Unificato n. 2 "*Iscrizione albo allevatori"* e lo Statuto e l'Atto costitutivo dai quali risulti il nominativo del rappresentante legale in carica.

Si rammenta, come noto, che non possono essere registrati passaggi di proprietà a favore di minori, ai sensi del D. lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 all'art. 16, comma 5 e in considerazione

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

degli adempimenti, anche di carattere sanitario, connessi alla titolarità ed alla gestione di un equino, previsti dalla normativa generale di riferimento.

Si fa presente che nelle apposite pagine del passaporto relative ai passaggi di proprietà dovranno essere applicate le etichette adesive inviate dall'Amministrazione, **su richiesta del proprietario**, oppure conservata l'attestazione che può essere stampata dal proprietario dopo la registrazione on line del passaggio di proprietà.

È vietato ai proprietari trascrivere manualmente in dette pagine eventuali vendite o cessioni del cavallo.

Eventuali annotazioni manoscritte sono considerate nulle ed improduttive di qualsivoglia effetto.

MODIFICA NATURA GIURIDICA NON COMPORTANTE PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

Nel caso di richiesta di modifica della natura giuridica del proprietario non comportante passaggio di proprietà (ad esempio la trasformazione da persona fisica a Ditta individuale) occorrerà compilare l'apposito modello scaricabile dal sito MASAF e versare l'importo di € 150,00, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso importo onnicomprensivo, indipendente dal numero di cavalli posseduti.

A completamento dell'istruttoria il competente Ufficio invierà apposita etichetta adesiva.

TRASFERIMENTO TITOLARITÀ PER SUCCESSIONE EREDITARIA

Nel caso di decesso di un proprietario di cavalli, gli eredi dovranno comunicare i nuovi proprietari/titolari mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modello Unificato 2 "Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per uso successione", con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutti i dichiaranti e la copia del versamento dell'importo di € 100,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso, importo onnicomprensivo, indipendente dal numero di cavalli in successione.

Nella dichiarazione di successione dovranno essere obbligatoriamente indicati tutti i cavalli risultanti, alla data del decesso, di proprietà del soggetto deceduto. Nel caso in cui sia omessa l'indicazione di alcuni cavalli, la loro titolarità sarà, comunque, trasferita d'ufficio agli eredi.

ATTRIBUZIONE PROPRIETÀ CAVALLO SULLA BASE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Nel ribadire che l'ordinaria modalità di trasferimento della proprietà dei cavalli è l'inserimento on line sulla procedura del MASAF del passaggio di proprietà, mediante le modalità precisate al paragrafo VI, entro sette giorni dall'evento, è ammessa, in via eccezionale, secondo quanto da ultimo precisato, inoltre, nella circolare protocollo 167679

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

del 11/04/2024, la possibilità di attribuire la proprietà di un cavallo pur in assenza di regolare passaggio di proprietà, ove ricorrano le seguenti condizioni:

- **che si tratti di cavalli nati fino al 2012, che devono risultare non aver partecipato a corse o a manifestazioni negli ultimi tre anni;**
- che il richiedente sia materialmente in possesso di un cavallo iscritto ad uno dei Libri genealogici sella italiano, orientale e anglo-arabo tenuti dal MASAF con il relativo passaporto (in mancanza del passaporto, il richiedente dovrà inviare apposita richiesta di rilascio del duplicato);
- che il possesso sia stato regolarmente acquisito e non sia soggetto a contestazioni;
- che il richiedente indichi gli estremi della Azienda ove lo stesso è ubicato.

Quanto sopra deve essere attestato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, utilizzando il modello UNIFICATO "Dichiarazione di attribuzione proprietà", resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 con propria responsabilità penale nel caso di dichiarazione mendace.

Per la richiesta è dovuto un diritto di segreteria di € 107,00 per ciascun cavallo, di cui si chiede l'intestazione, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

CESSIONE DELL'EMBRIONE

Il proprietario di una fattrice iscritta al Libro genealogico può cedere l'ovulo oppure, a seguito di inseminazione della stessa, l'embrione a terzi.

Per la cessione dell'ovulo o dell'embrione è necessario inviare entro il 31 dicembre dell'anno di effettuazione dell'espianto il modello 15 bis di "Comunicazione di cessione di embrione" anche se l'acquisto è stato effettuato da fattrice residente all'estero.

Per l'utilizzo dell'embrione è necessario inviare entro il 31 dicembre dell'anno dell'impianto embrione nella fattrice ricevente il modello 15 di "Comunicazione utilizzo embryo-transfer".

Entrambi i modelli sono scaricabili dal sito MASAF.

Il richiedente deve attenersi agli adempimenti indicati negli stessi modelli.

PARAGRAFO VII - CONCESSIONE AFFISSO

Per affisso si intende la denominazione di un allevamento destinato a distinguere i prodotti nati ed allevati in Italia. Esso segue il nome di un cavallo proveniente da una fattrice della quale il titolare dell'affisso risulta proprietario.

L'affisso è parte integrante del nome e deve perciò essere mantenuto per tutta la vita del cavallo senza poter essere tolto o modificato.

Il MASAF provvede alla concessione ed alla registrazione degli affissi.

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

L’affisso può essere concesso a:

a) persona fisica;

b) Ditta, Associazione o Società.

Nei casi di cui alla lettera b), dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero, ove non sia richiesta l’iscrizione, copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

Per presentare richiesta di concessione di affisso occorre che il richiedente risulti:

- proprietario di almeno tre fattrici viventi e in attività, iscritte al Registro Principale;
- allevatore, negli ultimi dieci anni, di almeno sei puledri, iscritti al Registro puledri, che dovranno risultare viventi al momento della presentazione della domanda.

Uno stesso cavallo non potrà concorrere contemporaneamente sia al numero delle fattrici che al numero dei puledri sopra indicati.

La domanda di concessione di affisso deve essere rivolta, tramite apposito modello, al MASAF per iscritto e deve indicare:

a) il nome dell’affisso;

b) l’indicazione delle tre fattrici di proprietà e dei sei puledri allevati con nome, anno di nascita e genealogia;

c) il versamento di € 372,00 tramite bonifico su conto corrente bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 con indicazione della causale. Nel caso di versamento *on* line la quietanza dovrà riguardare versamento non più annullabile con numero di CRO o TRN e lo stato di “eseguito”.

Il nome dell’affisso non può superare i venti caratteri (comprese linee e spazi).

Non possono, inoltre, essere richiesti:

1. affissi compresi nella lista internazionale dei nomi protetti;

2. nomi di personalità, salvo autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti;

3. affissi somiglianti per ortografia o pronuncia ad altri già concessi;

4. numeri dopo l’affisso;

5. affissi composti da cifre;

6. affissi dei quali il senso, la pronuncia o l’ortografia possono essere ritenuti ingiuriosi.

La concessione di un affisso decorre, ove il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti, dall’anno di nascita in cui è stata presentata o regolarizzata la domanda di concessione.

La concessione di un affisso è personale e vitalizia.

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

Esso non potrà mai essere modificato dopo il rilascio e non è cedibile ad altro allevatore se non "*inter vivos"* ad un discendente in linea diretta del titolare previa domanda al MASAF, purché l'interessato dichiari di voler continuare nell'allevamento mantenendone le caratteristiche originarie.

In caso di morte del titolare dell'affisso la concessione decade e il medesimo affisso non potrà essere concesso ad altra persona, fatta eccezione per gli eredi legittimi del titolare defunto.

A tal fine, gli eredi, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del DPR 28/12/2000 n. 445, dovranno indicare il nominativo di uno dei coeredi al quale potrà essere concesso il diritto di subentrare nell'uso dell'affisso, purché il richiedente, oltre a dimostrare la propria qualità di erede, dichiari di volere continuare nell'allevamento.

Nel caso di modifica o trasformazione del soggetto titolare dell'affisso, il MASAF, si riserva di valutare di volta in volta, sulla scorta della documentazione prodotta, se confermare o meno l'affisso in favore del nuovo soggetto che, in caso di assenso, sarà tenuto preliminarmente al trasferimento *in toto* dei cavalli di proprietà.

I cavalli importati in Italia e già iscritti in un Libro Genealogico estero riconosciuto, conservano il loro affisso di origine. Il loro nome non potrà essere comunque accompagnato da quello dell'affisso di cui è titolare il nuovo proprietario.

È in ogni caso sempre vietato attribuire un affisso ad un cavallo proveniente da un altro allevamento, anche se il titolare di quest'ultimo ne sia sprovvisto o non intenda avvalersene.

Un cavallo non potrà mai portare altro affisso che quello del proprietario della fattrice al momento della sua nascita.

È facoltà del MASAF sospendere o di revocare con provvedimento motivato la concessione di un affisso già autorizzato e di vietarne l'uso.

PARAGRAFO VIII - DICHIARAZIONE DI DESTINAZIONE FINALE

Tutti i cavalli devono riportare sul passaporto la dichiarazione relativa alla destinazione finale dell'equide, se D.P.A. (destinato alla produzione alimentare) o NON D.P.A. (non destinato alla produzione alimentare).

Al momento della nascita è data facoltà al proprietario di scegliere tra D.P.A. o NON D.P.A.

Mentre la destinazione NON D.P.A. è irreversibile per tutta la vita dell'equide, è possibile modificare la destinazione D.P.A. in non D.P.A.

Per i cavalli nati prima del 2007 (anno dal quale è sorto l'obbligo di dichiarare al momento della nascita la destinazione prescelta) il MASAF provvederà a regolarizzare i passaporti ancora privi di dichiarazione con la sola indicazione di equide escluso dalla produzione di alimenti per il consumo umano.

Il proprietario, pertanto, dovrà presentare richiesta mediante il modello "Dichiarazione di destinazione finale" allegando copia della ricevuta pagamento di €. 16,00 da effettuarsi

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed il passaporto dell'equino.

La dichiarazione può essere resa soltanto dal proprietario del cavallo come risultante nella banca dati del MASAF.

Come disposto con circolare del Ministero prot. n. 139180 del 24 marzo 2021 i proprietari, in forza della convenzione sottoscritta con l'Associazione Italiana Allevatori (AIA), potranno chiedere alle ARA (Associazione Regionale Allevatori) la registrazione sul passaporto della modifica dello status dell'equide da DPA (destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano) a NON DPA (non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano).

Tale possibilità è stata introdotta al fine di consentire ai proprietari di poter registrare la modifica/regolarizzazione della destinazione finale sul passaporto senza dover trasmettere detto documento alla sede del MASAF, ottenendo pertanto la registrazione con immediatezza.

L'importo da versare, in considerazione dell'attività richiesta alle ARA, è determinato in € 34,00.

I proprietari potranno pertanto rivolgersi alle strutture periferiche dell'AIA consegnando:

- l'apposito modello MASAF da richiedere all'ARA territorialmente competente compilato in ogni sua parte e sottoscritto;
- la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
- la quietanza del pagamento di € 34,00 effettuato tramite bonifico su conto corrente bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 con indicazione della causale e del nome del cavallo;
- l'originale del passaporto.

Il personale addetto dell'ARA controllerà la completezza della documentazione e verificherà che il modello sia compilato dal proprietario risultante dalla apposita pagina del passaporto esibito o dalla attestazione contenuta nello stesso.

Resta fermo che la materiale consegna della documentazione potrà essere effettuata anche da persona incaricata dal proprietario. Per la consegna del passaporto all'incaricato occorre invece la delega da parte del proprietario.

Ove la documentazione risulti regolare, l'incaricato dell'ARA provvederà a registrare sul passaporto la modifica a NON DPA ed a restituire immediatamente il passaporto al proprietario.

Resta ferma la facoltà per i proprietari di inviare direttamente al Ministero il passaporto con la richiesta di modifica a NON DPA versando l'importo di € 16,00. **In tal caso, i tempi di**

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

evasione della pratica e di riconsegna del passaporto a mezzo posta saranno inevitabilmente più lunghi.

PARAGRAFO IX - RICHIESTA DUPLICATO PASSAPORTO

Furto – smarrimento

Ai sensi dell'art. 21 "*Comunicazione furto/smarrimento e ritrovamento del documento di identificazione*" del Manuale operativo di cui al Decreto del Ministero della salute, in caso di smarrimento o furto del passaporto il proprietario deve comunicare l'evento entro 48 ore al MASAF inviando mediante PEC l'apposito modello debitamente compilato e sottoscritto, con marca da bollo da € 16,00, a cui deve essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente.

Alla richiesta deve essere allegata la denuncia di smarrimento o furto presentata alle Autorità competenti, riportante gli estremi identificativi del cavallo (nome, anno di nascita, microchip se presente e numero del passaporto) per il cui documento si chiede l'emissione del duplicato.

Nella denuncia dovrà essere specificatamente indicato che trattasi di passaporto E.N.C.I./U.N.I.R.E./Mi.P.A.A.F./MASAF.

Alla domanda deve essere allegato il versamento dell'importo di € 160,00 e fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Il MASAF provvede ad incaricare un veterinario per l'identificazione del cavallo e il prelievo del campione biologico per l'esame del DNA. Il proprietario deve aver cura di concordare il giorno della visita identificativa con il veterinario il cui nominativo è indicato nella lettera di incarico. **Si avvisa che, nel caso in cui il veterinario si rechi all'ubicazione indicata nel modello di richiesta e non trovi il cavallo poiché spostato ad altra ubicazione il proprietario dovrà versare l'ulteriore importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di duplicato del passaporto.**

Nel caso in cui l'identità dell'equino venga confermata, viene rilasciato un documento unico di identificazione a vita contrassegnato dalla dicitura duplicato del documento unico di identificazione a vita" che riporterà l'informazione "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano.

In deroga a tale disposizione, qualora il proprietario possa dimostrare, **entro trenta giorni** dalla data dichiarata della perdita del documento di identificazione e comunque prima dalla ristampa del duplicato del passaporto, che lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano non sia stato compromesso da un trattamento sanitario, lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano può essere sospeso per un periodo di sei mesi.

A tal fine potrà essere inviato il modello "Richiesta emissione duplicato per equide DPA", debitamente compilato e sottoscritto, con allegato:

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

- apposita certificazione veterinaria rilasciata dai Servizi Veterinari della competente ASL i quali, su espressa richiesta del proprietario dell'equide e sulla base dei controlli effettuati relativamente alla tracciabilità degli animali, dovranno attestare la mancata effettuazione di trattamenti medici che abbiano compromesso lo status dello stesso;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, che all'equide non sono stati effettuati trattamenti medici che abbiano compromesso lo status dell'equide.

Nel caso di ritrovamento del passaporto il proprietario è tenuto a darne comunicazione al MASAF entro sette giorni dall'evento, inviando contemporaneamente:

- il passaporto ritrovato;
- la comunicazione di ritrovamento presentata alle competenti Autorità.

L'Amministrazione annulla il passaporto rinvenuto e lo conserva per cinque anni.

Deterioramento passaporto

In caso di deterioramento del passaporto U.N.I.R.E./A.S.S.I./Mi.P.A.A.F./MASAF il proprietario dovrà far pervenire l'apposito modello UNIFICATO concernente la richiesta di emissione duplicato per deterioramento, debitamente compilato e sottoscritto, con affrancatura di una marca da bollo di € 16,00, al quale dovrà essere allegato:

- passaporto deteriorato dell'equide;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Nel caso di **deterioramento che renda illeggibili i dati del passaporto**, attestazione del versamento rispettivamente di € 96,00 per cavallo già in possesso del deposito del DNA ovvero € 160,00 per cavallo senza DNA, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

Nel caso di **deterioramento che non renda illeggibili i dati del passaporto**, attestazione del versamento di € 32,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

Non verranno prese in considerazione istanze inviate a mezzo posta elettronica non certificata alle quali non verrà neanche inviata alcuna comunicazione di archiviazione.

PARAGRAFO X - REIMPIANTO MICROCHIP PER TRASPONDER NON LEGGIBILE

Nel caso in cui il trasponder impiantato nell'equide per la sua identificazione dovesse risultare permanentemente illeggibile il proprietario è tenuto a informare immediatamente il MASAF

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

inviando il modello "Richiesta di reimpianto microchip", debitamente compilato e sottoscritto, al quale dovrà essere allegato:

- certificazione veterinaria attestante l'illeggibilità del microchip;
- versamento di € 96,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso;
- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Il veterinario incaricato provvederà all'identificazione del cavallo attraverso lettura dei dati segnaletici, impianto del nuovo microchip ed al prelievo del campione biologico del cavallo.

PARAGRAFO XI - COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI SEGNALETICI E CASTRAZIONE

Il proprietario o il responsabile del cavallo hanno l'obbligo di comunicare al MASAF le variazioni dei dati segnaletici rilevate sul cavallo rispetto a quelli indicati sul passaporto entro 40 giorni dal ricevimento del predetto documento.

Nel caso di cavalli nati in Italia, lievi integrazioni ai dati segnaletici devono essere riportate sia nella parte grafica che in quella descrittiva e devono essere annotate nell'apposito spazio del passaporto con apposizione del timbro e della firma del veterinario che le ha rilevate. Copia delle pagine del passaporto devono essere inviate dal proprietario o dal responsabile del cavallo via PEC al competente Ufficio del MASAF.

In caso di modifiche o di sostanziali integrazioni ai dati segnaletici il veterinario che le ha rilevate dovrà compilare la scheda identificativa (modello 2014), che dovrà essere inviata via PEC al competente Ufficio del MASAF, che sulla base dell'entità delle modifiche/integrazioni richieste comunicherà all'interessato le modalità da seguire per la correzione dei dati segnaletici.

Il MASAF si riserva di effettuare qualsiasi controllo di identità in caso di segnalazione di variazione o integrazione ai dati segnaletici.

In caso di castrazione il veterinario, **per i cavalli che partecipano alle manifestazioni Sella,** è tenuto ad inserire nell'apposito riquadro la data della castrazione e ad apporre il proprio timbro e firma, previo rilascio di un certificato attestante l'avvenuto intervento di orchiectomia o previa verifica del certificato veterinario laddove l'intervento non sia stato eseguito dal veterinario che annota la castrazione sul passaporto. La copia della pagina attestante la castrazione e copia del predetto certificato veterinario dovranno essere inviati mediante PEC al MASAF che provvederà a registrare la variazione in banca dati.

Per i cavalli Anglo Arabi partecipanti alle corse la castrazione di un cavallo deve essere comunicata al MASAF entro 7 giorni dall'intervento.

Il veterinario che ha effettuato la castrazione deve annotare l'intervento indicando la data e il luogo nell'apposito spazio del passaporto e apporre timbro e firma.

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

Il proprietario o l'allenatore devono inviare via PEC al MASAF copia della prima pagina del passaporto e della pagina con l'annotazione dell'avvenuta castrazione.

Sono esclusi dalla partecipazione a corse tutti i cavalli con passaporto non aggiornato con l'annotazione della castrazione e la cui castrazione non risulta nella banca dati del MASAF. Nel caso di cavallo criptorchide tale stato deve essere annotato sul passaporto dal veterinario del proprietario alla pagina dei controlli dell'identità del cavallo.

Le pagine devono essere perfettamente leggibili con tutti i dati in esse contenuti. In caso di illeggibilità non si potrà procedere alla registrazione.

PARAGRAFO XIII - DECESSO CAVALLO

In caso di morte il proprietario, fatti salvi gli adempimenti di polizia veterinaria secondo quanto stabilito dal Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, deve comunicare il decesso, mediante la compilazione e sottoscrizione del modello "Decesso cavallo" allegando la documentazione nello stesso indicata, entro 48 ore dall'evento affinché possa essere registrato in BDN ai sensi dell'art. 19 del Manuale operativo di cui al Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della salute, nel rispetto delle tempistiche previste all'art. 5 commi 8 e 9 di detto decreto.

Si sottolinea che sul modello deve essere **obbligatoriamente** indicata la data di decesso ed allegato il passaporto/ricevuta di deposito del cavallo deceduto.

In mancanza, occorre inviare la denuncia di furto/smarrimento del passaporto/ricevuta di deposito presentata alla autorità di polizia.

Così come disposto dalla normativa di riferimento, è compito del proprietario provvedere, secondo le modalità previste dalla vigente normativa sanitaria, allo smaltimento della carcassa.

Non verranno prese in considerazione istanze inviate a mezzo posta elettronica non certificata alle quali non verrà neanche inviata alcuna comunicazione di archiviazione.

PARAGRAFO XIV - FURTO O SMARRIMENTO DEL CAVALLO

Nel caso di smarrimento o di furto del cavallo, il proprietario deve inviare, entro **quarantotto ore dalla scoperta dell'evento**, l'apposito modello "Comunicazione di furto/smarrimento

equide" debitamente compilato e sottoscritto, affinché il MASAF (quale organismo di rilascio) possa precedere alla registrazione entro 7 giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Decreto del Ministero della Salute.

Al Modello devono essere allegati:

a) denuncia presentata alla compente autorità di polizia, riportante gli estremi identificativi del cavallo (nome, anno di nascita, microchip se presente). La denuncia dovrà essere prodotta in originale ovvero in fotocopia, in calce alla quale l'istante dovrà apporre la dicitura: "copia conforme all'originale in mio possesso, ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000";

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

b) passaporto dell'equide.

Nel caso di ritrovamento dell'equide il proprietario dovrà fornire apposita informazione all'Amministrazione entro **quarantotto ore dalla scoperta dell'evento**, inviando copia della comunicazione di ritrovamento presentata alle competenti autorità di Polizia, versando l'importo di € 96,00**, affinché il MASAF. entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di ritrovamento, possa incaricare, ai sensi dell'art. 20 del Manuale operativo del sopra citato Decreto, un veterinario per la verifica dell'identità del cavallo mediante analisi del DNA ed entro 7 giorni dall'accertamento dell'identità possa registrare l'evento in BDN e rilasciare il "duplicato del documento unico di identificazione a vita" previa esclusione del cavallo dalla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA).**

PARAGRAFO XV - ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE CAVALLO

Importazione

Il proprietario che intende importare in Italia un cavallo proveniente da un Paese della U.E. o da un Paese terzo, ha l'obbligo di **effettuare direttamente, mediante l'apposita funzionalità della BDN, l'iscrizione in BDN dei cavalli importati o scambiati tra paesi membri**, **rispettando le tempistiche previste dall'art. 15 del decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute e agli artt. 13 e 14 del relativo Manuale operativo per la registrazione di questa tipologia di informazione.**

Successivamente, ove in possesso dei requisiti prescritti, potrà fare richiesta al MASAF di iscrizione al pertinente Libro genealogico secondo quanto indicato al Paragrafo III.

Esportazione

a) **Verso Paesi della UE** – Il proprietario dovrà presentare il consueto modello "comunicazione di vendita", con i prescritti allegati, ove deve essere indicato il soggetto estero al quale viene ceduto il cavallo e la nazione di destinazione.

Nel caso che il proprietario, senza cederlo a terzi, esporti il cavallo in un paese della U.E., dovrà comunicare l'evento al MASAF utilizzando il modello "*comunicazione di esportazione in paese U.E.*", ove deve essere indicata la nazione e la località ove viene destinato il cavallo.

b) **Verso Paesi extra UE** – Il proprietario dovrà presentare:

1) modello ministeriale 6b "Nulla osta per esportazione Equini Riproduttori di Razza Pura" in 5 copie con marca da bollo da € 16,00;

2) ricevuta di versamento della tassa di € 64,00 tramite bonifico su conto corrente bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00;

3) nel caso di vendita, l'apposito modello "comunicazione di vendita" con allegata la prescritta documentazione (marca da bollo, versamento dell'importo dovuto quale onere di istruttoria copia documento identità dei sottoscrittori).

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

PARAGRAFO XVI - UBICAZIONE EQUIDI

Ai sensi del Decreto 30 settembre 2021 dei Ministero della Salute le informazioni inerenti alle movimentazioni in ingresso e in uscita degli equini detenuti negli stabilimenti deve essere registrato in BDN dal proprietario autonomamente secondo le modalità indicate all'art. 16 "Movimentazione dei capi" del Manuale operativo di cui al sopra citato decreto.

PARAGRAFO XVII - REGOLE GENERALI

Si rammenta che il decreto direttoriale degli importi dovuti prevede, altresì, il versamento di € 350,00 in caso di "*Rettifiche indotte da dichiarazioni degli operatori del settore erronee o da omissioni che determinano ulteriori attività istruttorie con eventuali interventi a sistema*".

PARAGRAFO XVIII - RIEPILOGO SINTETICO

Modulistica – I modelli indicati nella presente circolare allevatoriale 2024 sono scaricabili dal sito istituzionale www.masaf.it cliccando sulla voce "*politiche nazionali*" e, successivamente, sulla voce "*ippica*", quindi scorrere in fondo alla pagina e selezionare l'apposito menù "Modulistica".

Procedura denunce di nascita e passaggi di proprietà on line – Si invitano i proprietari e gli allevatori ad accreditarsi all'apposita procedura sulla **Piattaforma Operatori Ippici del MASAF, accedendo con lo SPID dal SIAN all'indirizzo http://www.sian.it** e a dotarsi di una PEC personale per poter utilizzare le modalità di presentazione delle altre tipologie di richieste che verranno rese disponibili dal Ministero.

I documenti inviati per PEC dovranno essere esclusivamente in formato PDF.

L'indirizzo PEC a cui l'utente potrà inviare le istanze è aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

L'indirizzo PEC dell'utente al quale questa Amministrazione farà riferimento per qualsiasi comunicazione e la conclusione del procedimento sarà quello indicato dall'allevatore/proprietario sul modello presentato.

Versamenti - Nel caso di invio mediante PEC delle altre istanze per la registrazione degli altri eventi (come richiesta di duplicato del passaporto, attribuzione di proprietà etc) il pagamento degli oneri di istruttoria deve essere effettuato mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al Tesoro dello stato IBAN *IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00* e le pratiche inviate agli uffici devono essere corredate da copia della quietanza del versamento eseguito. Non potranno essere utilizzati versamenti effettuati in anni precedenti.

A tale riguardo si comunica che, nel caso di versamento effettuato utilizzando l'*home banking*, nella quietanza inviata al MASAF dovrà chiaramente risultare che il versamento è stato effettivamente eseguito, con l'indicazione del relativo numero definitivo di *CRO* (Codice Riferimento Operazione) o di *TRN* (Transaction Reference Number).

Le quietanze nelle quali non risulti l'avvenuta esecuzione del pagamento non saranno accettate.

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

L’eventuale richiesta di restituzione di versamenti effettuati e non utilizzati perché l’istruttoria non è stata avviata oppure non dovuti deve essere presentata entro l’anno in cui è stato effettuato il versamento.

Si ribadisce che nel caso di denunce di nascita e di passaggi di proprietà **on line** il pagamento degli oneri di istruttoria avviene tramite la piattaforma pagoPA direttamente dalla maschera di gestione su Operatori Ippici.

Si rammenta che è obbligatorio utilizzare le procedure online in caso di denunce di nascita e di passaggi di proprietà.

Il Dirigente
Sveva Davanzo
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

All. citati

MASAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0193947 del 30/04/2024

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.ippica@pec.masaf.gov.it

ALLEGATO 1

TABELLE INCROCI AMMESSI

(art. 7 Disciplinare dei Libri Genealogici - D.M. 3580 del 12/06/2008 e successive modifiche)

1° LIBRO GENEALOGICO: ORIENTALE

1° Sezione: Puro Sangue Orientale

STALLONE	*FATTRICE*
Puro sangue orientale	Purosangue orientale
Puro sangue arabo	Puro sangue orientale

2° Sezione: *Orientale*

STALLONE	*FATTRICE*
Puro sangue orientale	Orientale
Puro sangue orientale	Derivato orientale
Orientale	Orientale
Puro sangue orientale	Shagya

3° Sezione: *Derivato orientale*

STALLONE	*FATTRICE*
Puro sangue orientale	Sella italiano
Puro sangue orientale	Produzione comune
Orientale	Derivato orientale
Derivato orientale	Orientale
Derivato orientale	Derivato orientale
Orientale	Shagya
Derivato orientale	Shagya
Shagya	Shagya

Derivato orientale iscritto al *Registro Supplementare* (produzione comune)

STALLONE	*FATTRICE*
Orientale	Produzione comune
Derivato orientale	Produzione comune
Orientale	Sella Italiano
Derivato orientale	Sella Italiano
Shagya	Sella Italiano
Shagya	Produzione comune
Produzione comune	Orientale
Produzione comune	Derivato orientale
Produzione comune	Shagya

Sella Italiano	Orientale
Sella Italiano	Derivato orientale
Sella Italiano	Shagya

N.B. Tutti gli altri accoppiamenti sono da ritenersi non consentiti e i prodotti nati potranno essere iscritti al Registro Supplementare dopo i 3 anni senza genealogia.
Incroci non-ammessi

STALLONE	*FATTRICE*
Shagya	*Orientale*
Shagya	*Derivato Orientale*
Puro sangue Orientale	*Puro sangue Arabo*
Orientale	*Puro sangue Orientale*
Derivato Orientale	*Puro sangue Orientale*
Sella Italiano	*Puro sangue Orientale*
Shagya	*Puro sangue Orientale*

2° LIBRO GENEALOGICO: ANGLO ARABO

1° Sezione – sigla internazionale:*AA*

STALLONE/FATTRICE	*FATTRICE/STALLONE*
Puro sangue inglese	Puro sangue arabo
Anglo arabo	*Anglo arabo*
Puro sangue inglese	*Anglo arabo*
Puro sangue arabo	*Anglo arabo*

2° Sezione - Sigla internazionale: AA

STALLONE/FATTRICE	*FATTRICE/STALLONE*
Anglo arabo	Anglo arabo
Puro sangue inglese	Anglo arabo
Puro sangue arabo	Anglo arabo
Anglo arabo	Anglo arabo

3° *Sezione*: - Sigla internazionale: AA

STALLONE/FATTRICE	*FATTRICE/STALLONE*
Anglo arabo orientale	Anglo arabo orientale
Anglo arabo orientale	Puro sangue inglese/puro sangue arabo
Puro sangue orientale/Orientale/Derivato orientale	Puro sangue inglese
Anglo arabo orientale	Puro sangue orientale/Orientale/Derivato orientale
Anglo arabo/anglo arabo	Anglo arabo orientale
Anglo arabo/anglo arabo	Puro sangue orientale/Orientale/Derivato orientale
*Anglo arabo/anglo arabo	Shagya

Puro sangue arabo	Shagya
Puro sangue inglese	Shagya
Anglo arabo/anglo arabo	Sella
Puro sangue arabo	Sella
Puro sangue inglese	Sella

3° LIBRO GENEALOGICO: SELLA ITALIANO

STALLONE	*FATTRICE*
Sella italiano e Sella estero approvato dal Mipaaf	Maremmana, Salernitana, Persana, Purosangue inglese, Anglo Araba
Maremmano, Salernitano, Persano, Anglo Arabo	Sella Italiana e Sella estera approvata dal Mipaaf
Purosangue inglese	Sella italiana e Sella estera approvata dal Mipaaf, Maremmana, Salernitana e Persana
Maremmano, Salernitano, Persano	Purosangue inglese
Sella Italiano e Sella estero approvato dal Mipaaf	Sella Italiana e Sella estera approvata dal Mipaaf

ALLEGATO 2

LIBRI GENEALOGICI ESTERI UFFICIALMENTE RICONOSCIUTI DAL MI.P.A.A.F.

Razza ANGLO ARABO (Stud Book Confederazione Internazionale Anglo Arabo - CIAA):

Belgio	BAS Belgishe Arabische Paarden Stamboek
Brasile	ABBCCAA Associacao Brasiliena dos Criadores de Cavalo Anglo-Arabe
Francia	A.N.A.A Association Nationale de l'Anglo-Arabe
Gran Bretagna	Arab Horse Society
Germania	VZAP Verband der Zuchter des Arabischen Pferdes
Marocco	SOREC Société Royale d'Encouragement du Cheval
Polonia	PZHK Polski Zwiazek Hodowcow Koni (Polish Horse Breeders Association)
Portogallo	ACAA Associacao Portuguesa do Cavalo de Anglo-Arabe
Spagna	AECCAA Associacion Espanola de Criadores de Caballos Anglo-Arabes
Svezia	SAAA Swedish Anglo-Arab Association
Svizzera	ZAM Anglo Araber und Araber Kreuzungen

Razza: SELLA (Stud Book membri WBFSH al 21/12/2018)

A

ACE Studbook

American Hanoverian Society American Holsteiner Horse Association American Warmblood Registry

Anglo European Studbook

Arbeitsgemeinschaft für Warmblutzucht in Österreich (AWÖ) Asociacion Argentina de Fomento Equino (AAFE) Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-árabes

Asociación Nacional De Criadores De Caballos de Pura Raza Española (ANCCE) Associacao Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo (B-H)

Associação Brasileira De Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (ABPSL) Associacao Portuguesa De Criadores de Racas Selecta

Associacão Portuguesa De Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL) Australian Warmblood ACE Studbook Inc.

Australian Warmblood Horse Association Ltd. (AWHA)

B

Belgisch Warmbloedpaard v.z.w. (BWP)

Breeders Elite Studbook for Irish & European Sporthorses Limited British Hanoverian Horse Society

Bulgarian Sport Horse Association

C

Asociación Nacional del Caballo de Deporte Español (ANCADES)

Canadian Sport Horse Association (CSHA)

Canadian Warmblood Horse Breeders Association (CWHBA) Criadores de Caballos Deportivos Mexicanos, A.C. (CCDM) Croatian Association of

Breeders of Sport Horses

Czech Warmblood Breeders Association (CZEWB)

D

Danish Warmblood Society (DWB)

E

Estonian Sport Horse Breeders Society / Eesti Sporthoubuste Kasvatatjate Selte (ESHB)

East Bulgarian Horse Association

F

The Finnish Horse Breeding Association, Suomen Hippos ry (FWB)

G

H

Hannoveraner Verband e.V

Hanoverian Horse Society of Australia (HHSA) Hungarian
Sport Horse Breeders Association

I

International Sporthorse Studbook Australia

International Sporthorse Registry, Inc. & Oldenburg Registry North America (ISR-OLD NA) Irish Sporthorse Studbook (ISH)

Italian Sport Horse Stud Book (MIPAAF)

K

Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN)

KWPN of North America, Inc.

L

Landesverband Bayerischer Pferdezüchter e.V. (DSP) previously BAVAR

Latvian Horse Breeders Association (LWB)

Lithuanian Horse Breeders Association (LHBA)http://www.wbfsh.org/gfx/btn/pSav_o.gif

N

Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek (NRPS)

New Zealand Hanoverian Society (NZHS)

New Zealand Warmblood Association (NZWA) Norwegian
Danish Warmblood Society (NDWB) Norwegian Warmblood
Association (NWB)

P

Pferdezuchtverband Baden-Württemberg e.V. (DSP) previously (BAD-WÜ)

Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt e.V. (DSP) previously (BRAND)
Pferdezuchtverband Rheinland Pfalz Saar e.V. (DSP) previously (ZWEIB)
Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V. (DSP) previously (SATHÜ)

R

Rheinisches Pferdestammbuch e.V. (RHEIN)

S

The Slovak Warmblood Studbook

South African Warmblood Society (SAWHS) Sport
Horse Breeding of Great Britain (SHBGB)

Springpferdezuchtverband Oldenburg-International e.V. (OS) Studbook Cheval Suisse

Stud Book du Cheval de Selle Français (ANSF)

Stud Book Français de Cheval Anglo-Arabe (ANAA) Stud-book de Cheval de Selle Luxembourgeois (SCSL)

Studbook for Polish Half Bred Horses - Polish Horse Breeders Association (PZHK) Studbook for Polish Malopolska Horses - Polish Horse Breeders Association (PZHK) Studbook for Polish Wielkopolska Horses - Polish Horse Breeders Association (PZHK) Studbook for Slovenian Warmblood Horses

Studbook La Silla

Stud-book sBs, Le Cheval de Sport Belge Studbook Zangersheide (ZANG) Swedish Warmblood Association (SWB) T

Trakehner Avlsforbundet i Danmark (TAF)

V

Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern e.V. (MECKL)

Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. (HOLST) Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. (OLDBG)

Verband der Züchter und Freunde des Ostpreussischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung e.V. (TRAK)

W

Warmblood Breeders Studbook - UK

Warmblood Studbook of Ireland

Westfälisches Pferdestammbuch e.V. (WESTF)

Z

Zuchtverband CH-Sportpferde ZVCH (Swiss Warmblood)

Zuchtverband für Deutsche Pferde e.V.

Razza: SHAGYA (Internationale Shagya Araber Gesellschaft)

Austria	Österreichischer Araber- Zuchtverband
Bulgaria	State Tribal & Seed Production
Svizzera	Shagya-Araberverband der Schweiz
Slovacchia	SVAZ Chovatelú Shagya Araba CR
Germania (Hannover) (Alheim)	Verband der Züchter des Arabischen Pferdes e.V. Germania Zuchtverband für Sportpferde arabischer Abstammung e.V.
Danimarca (Haslev) Angloaraberafdelingen	Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl - Shagya-, Araberrace og
Francia	Association Francais Cheval Arabe Shagya
Ungheria (Babolna)	Nationalgestüt Bábolna GmbH Nemzeti Ménesbirtok Kft Ungheria (Babolna) Magyarországi Arablótenyésztık Egyesülete
Norvegia	Norsk Araberhestforenings - Shagya Avdeling
Olanda	EASP Stamboek
Svezia	Svenska Shagya-Arabföreningen
Slovacchia	Národny Zrebcin Topolcianky
StaiUnitid'America	North American Shagya Society Venezuela Shagya-Araber Zuchtverband Venezuela

ALLEGATO 3

NORME TECNICHE PER L'EMBRYO TRANSFER NEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DA SELLA ITALIANO

(D.M. n. 22332 del 27/07/2006 come modificato con D.M. n. 54519 del 14/07/2017)

Art. 1

Fatti salvi tutti gli altri requisiti previsti, sono iscrivibili al registro puledri di cui all'art. 10 del disciplinare, a seconda delle caratteristiche dei loro genitori biologici, i soggetti nati da embryo transfer ottenuti nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a. il seme impiegato per la fecondazione delle donatrici provenga da uno stallone in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina della riproduzione animale e dal disciplinare del libro genealogico del cavallo da sella italiano;

b. la femmina donatrice risulti regolarmente iscritta al registro principale di cui all' art. 11 del disciplinare del libro genealogico. Essa potrà essere iscritta al suddetto registro riproduttore anche nello stesso anno di nascita del puledro purché prima della sua identificazione sotto la madre;

c. siano stati depositati i campioni biologici per l'estrazione del DNA dello stallone e della donatrice, e siano disponibili i risultati della tipizzazione (genotipi) di entrambi prima dell'identificazione del prodotto sotto la madre;

d. l'espianto embrionale sia stato eseguito da un gruppo di raccolta autorizzato ai sensi dell'art. 26 del decreto del Ministero della salute 19 luglio 2000, n. 403 e l'impianto sia stato eseguito da veterinari autorizzati ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto;

e. il proprietario *dell'embrione è considerato allevatore del prodotto che nasce* e dovrà inviare all'Ufficio Centrale della PQAI VI del MiPAAF, entro il 31 dicembre dell'anno di effettuazione dell'impianto embrionale, formale notifica dell'avvenuto intervento recante i proprio estremi identificativi, le date dell'espianto e dell'impianto, gli identificativi dello stallone, della donatrice, della ricevente, del fornitore degli embrioni se diverso dal proprietario della donatrice al momento dell'espianto, del gruppo di raccolta che ha eseguito l'espianto e del veterinario che ha eseguito l'impianto embrionale. La notifica va effettuata utilizzando moduli predisposti dall'Ufficio sopra citato.

f. all'atto dell'identificazione del nuovo nato ai sensi dell'art. 15 del disciplinare del libro genealogico il detentore della fattrice ricevente deve far presente al veterinario incaricato la provenienza da embryo transfer del redo e che l'identificativo della madre biologica venga riportato sul certificato da inviare al laboratorio per l'accertamento dell'ascendenza del puledro.